

AU. A ASD N. 1360
27.10.2017

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Generoso Biondi
**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
DI PROMOZIONE SOCIALE E TURISTICA**

"SLOW RIDE ITALY"
IL FUNZIONARIO
(Sonia Catana Volpini)



TITOLO I

ART. 1 Denominazione - Sede

E' costituita, ai sensi della Legge 383/2000, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non commerciale, operante nei settori culturale turistico e ricreativo, che assume la denominazione "SLOW RIDE ITALY".

L'associazione ha la sede legale in VIA TRIESTE n. 67 - 25030 Erbusco (BS)

Su delibera del Consiglio Direttivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, può essere effettuato il trasferimento di sede, senza che ciò comporti modifica statutaria.

TITOLO II

ART. 2 Durata - Scopo - Oggetto

La Durata dell'Associazione è illimitata, ma potrà essere anticipatamente sciolta per deliberazione assembleare.

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Lo Scopo dell'Associazione "SLOW RIDE ITALY", è quello di promuovere iniziative e progetti di promozione in ambito turistico, enogastronomico, culturale, educativo; nonché iniziative e progetti formativi mirati all'informazione, al sostegno, alla divulgazione, del turismo responsabile, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà ed etica, al fine di elevare la coscienza e la crescita personale della collettività all'incontro con l'altro, in tutte le sue dimensioni e per promuovere stili di vita che tendano a incentivare nuove relazioni tra i popoli basate sulla reciprocità.

L'Associazione "SLOW RIDE ITALY" si propone di raggiungere il proprio scopo attraverso una serie di iniziative mirate a:

- monitorare, studiare e analizzare il comparto turistico locale e del territorio attraverso il confronto con il mercato globale e la concorrenza proponendo e coordinando le strategie comuni;
- offrire sul mercato turistico, attraverso una reale specializzazione del sistema di offerta, un'immagine omogenea da proporre ai turisti focalizzando l'attenzione verso i target qualitativamente più interessanti quali il turismo enogastronomico, sportivo, naturalistico, culturale e con un interesse particolare verso il mototurismo;
- specializzare il proprio operato nei servizi per il turismo consapevole;
- realizzare/migliorare l'offerta turistica mirata;
- promuovere in maniera mirata e coordinata il territorio nazionale, le tradizioni, le attività e le imprese del territorio collaborando con associazioni enti e privati che concorrono al medesimo obiettivo attraverso azioni di promozione quali campagne stampa, organizzazione di eventi e partecipazione e organizzazione a fiere e congressi, press tour etc;
- raggiungere elevati standard di efficienza nella salvaguardia e nella valorizzazione integrata delle risorse ambientali;
- partecipare e concorrere a gare e incarichi per l'attuazione di attività connesse con il turismo, l'enogastronomia, lo sport e la valorizzazione del territorio nazionale e ovviamente regionale, delle tradizioni e della cultura locale; realizzando concretamente opportunità per azioni di marketing turistico e territoriale attraverso la formula dei progetti integrati di offerta di servizi turisti;
- educare al rispetto delle genti e della cultura locale;
- sostenere una forte opera di informazione sul turismo responsabile, impiegando tutti i canali disponibili (radio e televisioni locali, dibattiti, conferenze, internet);
- coinvolgere e motivare il maggior numero di persone ed organizzazioni;
- scoraggiare qualsiasi forma di turismo frettoloso ed invadente a favore di un turismo tranquillo e rispettoso;
- dare ai turisti la possibilità di vivere, attraverso un contatto vero, esperienze umane pregnanti;

- promuovere un turismo che si muova sempre nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente;
- promuovere il rispetto dei diritti umani e diffonderne la cultura;

Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione "SLOW RIDE ITALY" attiva una rete di collaborazioni tra privati, enti, associazioni, organizzazioni, cooperative ed imprese, operanti con i medesimi obiettivi e favorisce la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra i Soci.

L'Associazione "SLOW RIDE ITALY" per la realizzazione di propri scopi, oltre alle suddette attività, potrà esercitare, in via marginale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- elaborazione, gestione e promozione di progetti formativi e/o di azioni operative di natura turistica, economica, sociale, culturale, ambientale, anche in collaborazione con altre associazioni, organizzazioni, enti, agenzie e tour operators;
- produzione e diffusione di materiale editoriale ed informativo, di carattere cartaceo, informatico o multimediale;
- organizzazione, realizzazione e partecipazione ad iniziative, eventi e manifestazioni, quali presentazioni, conferenze, convegni, seminari, incontri, dibattiti, congressi, esposizioni, viaggi, mostre, fiere, spettacoli, serate a tema, proiezioni, ed altre iniziative pubbliche mirate alla conoscenza, all'approfondimento ed alla discussione sulle tematiche culturali, sociali, ambientali, politiche, economiche e produttive delle diverse realtà del mondo;
- creazione ed adesione a reti, network, partnership tra soggetti interessati a livello nazionale e/o internazionale;
- istruzione e formazione e didattica in ambito turistico, ambientale, sportivo ed economico;
- promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse artistico, culturale, storico, ambientale, naturalistico del territorio locale;
- sottoscrizione di convenzioni con terzi per creare sinergie e per qualificare e potenziare l'attività propria e dei singoli Soci.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione può comunque, per sopperire a specifiche esigenze, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Tutto ciò esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e alla qualificazione dell'attività svolta. I rapporti di lavoro sono e saranno regolati dalla legge vigente.

Per eventi e manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

TITOLO III

ART. 3 Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le imprese individuali, le Società, le Associazioni e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 4 Ammissione del Socio

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, con contemporanea iscrizione nel libro soci, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.

In caso di rigetto della domanda dopo l'iscrizione nel libro soci, verrà rimborsata la quota versata previa cancellazione dal libro soci.

ART. 5 Diritti e doveri del socio

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

Ogni soggetto contribuirà all'elaborazione del progetto e alla sua gestione in base alle proprie competenze anche in aggregazione con soggetti esterni o in gruppi di lavoro e gestione ristretti.

ART. 6 Contributo associativo

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere proposta annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e approvata dall'assemblea in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio.

ART. 7 Recesso - Esclusione

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 8 Dimissioni dalla qualifica di socio ed esclusione

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la richiesta di cancellazione dal libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso per un periodo di 1 anno del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART. 9 Comunicazione dell'esclusione

Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o e-mail ad eccezione del caso previsto all'art. 8 lett. b) del presente Statuto.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

ART. 10 Risorse economiche - Fondo Comune

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, sottoscrizioni anche a premi, tour, momenti formativi di varia natura e complessità;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 11 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO V

ART. 12 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero il Revisore Unico, se nominato.

ART. 13 Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione ed all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 14 Assemblea ordinaria - competenze

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

a) elezione del Consiglio direttivo;

b) elezione eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;

d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;

e) approvazione di eventuali Regolamenti;

f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

ART. 15 Assemblea straordinaria - competenze

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 16 Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante posta ordinaria, raccomandata, anche a mano, e-mail o avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché sul territorio della Repubblica Italiana), la data e l'orario della prima, e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.



Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro otto giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 17 Svolgimento e verbalizzazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 18 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo.

I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera ordinaria, raccomandata, anche a mano, o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 19 Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i

primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 20 Presidente

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 21 Collegio dei Revisori dei Conti - Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica cinque anni. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Alternativamente alla nomina collegiale può essere prevista, altrettanto facoltativamente, la nomina del Revisore Unico.

ART. 22 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI

ART. 23 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di zona.

ART. 25 Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.